Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per lo sviluppo regionale

2025/0084(COD)

26.5.2025

EMENDAMENTI
154 - 421

Progetto di relazione
Dragoş Benea
Modifica dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0123 – 2025/0084(COD))

Emendamento 154
Mimmo Lucano, Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alla lettera a) è aggiunto il punto vii) seguente:	***soppresso***
"vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;"	

Or. en

Emendamento 155
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (EU) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alla lettera a) è aggiunto il punto vii) seguente:	***soppresso***
"vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;"	

Or. en

Emendamento 156
Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alla lettera a) è aggiunto il punto vii) seguente:	***soppresso***
"vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;"	

Or. en

Emendamento 157
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/105
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali ***per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa***;	vii) rafforzare le capacità industriali ***con l'esplicito e assoluto divieto di utilizzare i fondi per la produzione, lo sviluppo, lo stoccaggio, il trasporto o la distribuzione di armi, munizioni, materiale bellico o qualsiasi altro strumento destinato a scopi offensivi***;

Or. en

Emendamento 158
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le

capacità di difesa;	capacità di difesa***, in particolare le attività legate alla sicurezza delle frontiere esterne***;

Or. en

Emendamento 159
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa***, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 174 TFUE***;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta intende sottolineare che anche gli investimenti nella difesa e nell'edilizia abitativa dovrebbero sempre contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 174 TFUE.

Emendamento 160
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa***, lo sviluppo di capacità, la prontezza e la deterrenza***;

Or. en

Emendamento 161
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa;	vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso e potenziare le capacità di difesa ***e la sicurezza***;

Or. en

Emendamento 162
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sofie Eriksson, Matthias Ecke, Klára Dobrev, Dragoş Benea, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per promuovere il duplice uso ***e potenziare le*** capacità di difesa;	vii) rafforzare le capacità industriali ***e infrastrutturali*** per promuovere il duplice uso ***delle*** capacità di difesa; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).*

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per rafforzare il ruolo della politica di coesione.

Emendamento 163
Sabrina Repp, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità ***industriali*** per ***promuovere il duplice uso e*** potenziare le capacità ***di difesa***;	vii) rafforzare le capacità per potenziare le capacità ***a duplice uso***;
	(Questa modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)

Or. en

Motivazione

Necessario per preservare l'orientamento tematico della politica di coesione

Emendamento 164
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) rafforzare le capacità industriali per ***promuovere il duplice uso e*** potenziare le capacità ***di difesa***;	vii) rafforzare le capacità industriali per potenziare le capacità ***a duplice uso***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sopprimere il cambio di destinazione dei fondi della politica di coesione alle capacità di difesa, mantenendo il duplice uso.

Emendamento 165
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vii bis) sostenere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche strategiche, compreso il nucleare civile;

Or. ro

Emendamento 166
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto -i (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-i) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dopo il punto vi) è aggiunto un nuovo comma:
	vi bis) I beneficiari di finanziamenti dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punti vi), vii), lettera b), punto ix) e lettera c), punto iii), non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato;

Or. en

Emendamento 167
Marcos Ros Sempere, Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i ter) all'articolo 3, paragrafo 1 bis, dopo il settimo comma è aggiunto un nuovo comma:
	In deroga al comma precedente, i soggetti di paesi terzi non associati possono ricevere sostegno nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi) e lettera b), punto ix), solo se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato in cui sono stabiliti conformemente alle sue procedure nazionali.

Or. en

Emendamento 168
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica***, attraverso investimenti che garantiscano la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture per la captazione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'acqua. La desalinizzazione si configura come soluzione essenziale per garantire la sostenibilità idrica di fronte alla crescita demografica e ai cambiamenti climatici***;

Or. en

Emendamento 169
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e ***la*** resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile ***e integrata*** e ***una rafforzata*** resilienza idrica ***anche attraverso soluzioni basate sulla natura, garantendo miglioramenti misurabili in termini di efficienza idrica, riduzione dell'inquinamento e ripristino degli ecosistemi***;

Or. en

Emendamento 170
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica ***onde garantire un'irrigazione sostenibile dei terreni offrendo soluzioni all'avanguardia come la desalinizzazione e il riutilizzo dell'acqua*** *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).*

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a descrivere in dettaglio la priorità della resilienza idrica quale investimento della politica di coesione

Emendamento 171
Elena Nevado del Campo, Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica ***nonché conferire priorità alle tecnologie, all'innovazione e alle infrastrutture per la prevenzione dello stress idrico e della siccità***; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 172
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e ***la*** resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile ***e integrata*** e ***una rafforzata*** resilienza idrica***, anche attraverso soluzioni basate sulla natura e il ripristino ecologico***;

Or. en

Emendamento 173

Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica ***e sistemi di allerta precoce per alluvioni, siccità e altri rischi idrici***;

Or. en

Emendamento 174
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile ***e*** la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile**,** la resilienza idrica ***e lo sviluppo e la modernizzazione dei sistemi di irrigazione***;

Or. ro

Emendamento 175
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*

v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile e la resilienza idrica;	v) promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile**,** ***l'accumulo idrico*** e la resilienza idrica;

Or. it

Motivazione

La gestione sostenibile dell'acqua e la resilienza idrica richiedono infrastrutture adeguate. Inserendo esplicitamente l'accumulo idrico tra le misure finanziabili, si ritiene di raggiungere l'obiettivo di orientare gli investimenti verso progetti capaci di aumentare la capacità di stoccaggio dell'acqua nei territori, ridurre la dipendenza dalle precipitazioni e migliorare la resilienza di settori cruciali come quello dell'agricoltura.

Emendamento 176
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) v bis) sfruttare il potenziale di produzione di energia rinnovabile delle zone rurali e periferiche garantendo nel contempo la complementarità con la produzione agricola e gli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare mediante soluzioni integrate di uso del suolo come l'agrofotovoltaico (Agri-PV). Detto approccio contribuisce contemporaneamente all'autonomia energetica, alla diversificazione delle economie rurali, a una migliore efficienza delle risorse e alla resilienza dei sistemi agricoli rispetto ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 177
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a – punto iii – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sono aggiunti i punti xi) ***e*** xii) seguenti:	iii) sono aggiunti i punti xi)***,*** xii) ***e xii bis)*** seguenti:
	(L'emendamento indica esclusivamente l'introduzione di un nuovo punto che è oggetto di un altro emendamento.)

Or. ro

Emendamento 178
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili, dignitosi e*** a prezzi accessibili ***in conformità della direttiva (UE) 2024/1275*** e le relative riforme ***come quelle previste dai piani nazionali di ristrutturazione degli edifici***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il linguaggio alla lettera di incarico del commissario Jørgensen e chiarisce che tali interventi sono soggetti alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e devono essere coerenti con i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici in fase di elaborazione da parte degli Stati membri. I corrispondenti emendamenti ai considerando e agli allegati forniscono orientamenti per l'applicazione di questo nuovo obiettivo.

Emendamento 179
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme***;***	xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme ***con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo demografico equilibrato tra aree urbane e rurali.***

Or. en

Emendamento 180
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano, Dario Tamburrano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili a emissioni zero e*** a prezzi accessibili e le relative riforme;

Or. en

Emendamento 181
Sabrina Repp, Matthias Ecke, Klára Dobrev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***in tutti i tipi di territori***;

Or. en

Motivazione

Le riforme sono poco chiare e problematiche da misurare

Emendamento 182
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	xi) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella)*

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a inquadrare la necessità di promuovere alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

Emendamento 183
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xi

Testo della Commissione	*Emendamento*
xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme;***	xi) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili

Or. en

Emendamento 184
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Emendamento 185
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Motivazione

Anche le infrastrutture di distribuzione dell'energia rivestono un'importanza fondamentale alla luce dell'attuale situazione geopolitica. Sistemi di distribuzione adeguati e resilienti sono essenziali per garantire la preparazione a potenziali crisi.

Emendamento 186
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – punto 1 – lettera a – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Motivazione

Anche le infrastrutture di distribuzione dell'energia rivestono un'importanza fondamentale alla luce dell'attuale situazione geopolitica. Sistemi di distribuzione adeguati e resilienti sono essenziali per garantire la preparazione a potenziali crisi.

Emendamento 187
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Emendamento 188

Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Emendamento 189
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione ***o di distribuzione***, così come ***la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e*** la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1)*

Or. en

Emendamento 190
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dan Barna, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere gli interconnettori ***dell'energia*** e le relative infrastrutture ***di trasmissione***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere ***la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, inclusi*** gli interconnettori e le relative infrastrutture ***e sistemi di sostegno***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione affinché vi siano incluse le reti elettriche in generale, anche a livello di distribuzione. Ciò ha un impatto importante sulla coesione regionale e locale e sulla resilienza e l'accessibilità economica dell'energia. Gli investimenti in questi settori miglioreranno la sicurezza energetica contro le minacce informatiche, fisiche e ibride. Aiuterà anche i cittadini e le imprese, compresi i settori ad alta intensità energetica, ad accedere a fonti energetiche più stabili in un mercato interno dell'energia meno frammentato.

Emendamento 191
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere ***gli interconnettori dell'***energia e le relative infrastrutture di ***trasmissione***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere ***la trasmissione e la distribuzione di*** energia ***elettrica, comprese le microreti*** e le relative infrastrutture ***e sistemi*** di ***sostegno***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione affinché vi siano incluse le reti elettriche in generale, anche a livello di distribuzione. Ciò ha un impatto importante sulla coesione regionale e locale e sulla resilienza e accessibilità economica dell'energia. Gli investimenti in questi settori miglioreranno la sicurezza e la resilienza energetiche contro le minacce informatiche, fisiche e ibride e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Aiuterà anche i cittadini e le imprese, comprese quelle ad alta intensità energetica, ad accedere a fonti energetiche più stabili, resilienti e a prezzi accessibili in un mercato interno dell'energia meno frammentato.

Emendamento 192
Dario Tamburrano, Valentina Palmisano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii

Testo della Commissione	*Emendamento*
xii) promuovere ***gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;	xii) promuovere ***l'espansione, la modernizzazione e la digitalizzazione delle reti elettriche***, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;

Or. en

Emendamento 193
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	xii bis) promuovere infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, comprese le centrali idroelettriche ad accumulo tramite pompaggio, che contribuiscano alla flessibilità del sistema energetico, all'integrazione delle energie rinnovabili e alla neutralità climatica.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta mira ad allineare gli strumenti di finanziamento della politica di coesione alle priorità strategiche della transizione energetica dell'Unione europea, in particolare la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica tramite pompaggio (PSH). La modifica proposta è pertanto: giuridicamente valida, basata su clausole di ammissibilità e definizioni esistenti; politicamente coerente, in linea con i nuovi strumenti di finanziamento e di etichettatura dell'UE; necessaria a livello pratico, per sbloccare i finanziamenti destinati ai progetti strategici PSH pronti per essere attuati nell'arco della finestra di riprogrammazione.

Emendamento 194
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto xii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	xii bis) la creazione e l'istituzione di depositi e centri di stoccaggio regionali per rifornire la popolazione e le forze armate in situazioni di emergenza o di guerra;

Or. ro

Emendamento 195
Mimmo Lucano, Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) alla lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:	***soppresso***
"iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la	

mobilità militare nell'Unione;";

Or. en

Emendamento 196
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) alla lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:	***soppresso***
"iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;";	

Or. en

Emendamento 197
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 198
Sandro Gozi, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, tra cui porti, aeroporti, cavi sottomarini e infrastrutture digitali***; ***Le infrastrutture digitali sono considerate, sistematicamente e per loro natura, a duplice uso.***

Or. en

Emendamento 199
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti ***anche*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, nonché il rafforzamento della preparazione ai conflitti e alle aggressioni, anche nel settore delle infrastrutture civili***;

Or. en

Emendamento 200
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti ***anche*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione***, nonché il rafforzamento della preparazione ai conflitti e alle aggressioni***;

Or. en

Emendamento 201
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare ***e la connettività digitale*** nell'Unione;

Or. en

Emendamento 202
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture di difesa o a duplice uso resilienti per promuovere ***la sicurezza e*** la mobilità militare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 203
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sofie Eriksson, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture ***e capacità*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).*

Or. en

Motivazione

Si mira a rafforzare la dimensione della mobilità militare nell'Unione a partire dalla dimensione della politica di coesione.

Emendamento 204
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture a duplice uso ***decentralizzate*** resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 205
Cristina Guarda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture a duplice uso resilienti per promuovere la mobilità militare nell'Unione;

Or. en

Emendamento 206
Sabrina Repp, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) sviluppare infrastrutture ***di difesa o*** a duplice uso ***resilienti*** per promuovere la mobilità militare nell'Unione;	iii) sviluppare infrastrutture a duplice uso per promuovere la mobilità militare nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per preservare l'obiettivo della politica di coesione.

Emendamento 207
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

iii bis) gli investimenti di sostegno sono infrastrutture pronte per azioni di guerra o a duplice uso pronte a servire in tempo di guerra, pur presentando un elevato valore comune per i cittadini, ad esempio: strutture di parcheggio che possono sostenere le imprese e il turismo locali fornendo spazi accessibili ai visitatori e ai residenti, essere utilizzate in caso di eventi o mercati della comunità, rafforzando il coinvolgimento della società locale, mentre in tempo di guerra possono essere convertite in infrastrutture di difesa per lo stoccaggio e il riparo; centri comunitari che fungono da poli per programmi educativi, formazione professionale e attività sociali, nell'ottica di promuovere l'inclusività e la coesione regionale, fungendo altresì da punti di coordinamento per gli aiuti umanitari e i servizi di sostegno, e assistendo le persone colpite dalla crisi; istituti di insegnamento (ad esempio scuole e università) con strutture integrate per lo stoccaggio o attività sportive costruite in modo tale da consentire loro di fungere da rifugi temporanei o centri di comando; parchi ricreativi intesi a promuovere la salute fisica, nonché a fungere da luoghi per incontri comunitari, sport e attività educative, che possono essere trasformati in spazi di assemblea ai fini della difesa civile o aree adibite a servizi di emergenza per coordinare e operare durante le crisi.

Or. en

Emendamento 208
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

iii bis) migliorare la connettività. È essenziale garantire che tutte le regioni, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, abbiano un accesso equo al mercato unico. Le regioni ultraperiferiche, in particolare, dipendono fortemente dal trasporto aereo e marittimo per garantire la mobilità delle loro popolazioni, l'importazione di materie prime e l'esportazione di merci trasformate. Rispetto ad altre regioni europee, si trovano ad affrontare evidenti svantaggi strutturali derivanti dalla loro insularità e dai vincoli logistici inerenti ai trasporti. Alla luce della bussola per la competitività dell'UE e degli obiettivi del mercato unico, le autorità nazionali, in stretto coordinamento con le autorità regionali, dovrebbero attivare una nuova priorità strategica volta a garantire una connettività e un accesso efficaci al mercato unico da e verso suddette regioni. Quanto detto può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 349 TFUE, che prevede l'adozione di misure specifiche per sostenere l'integrazione strutturale delle regioni ultraperiferiche e compensare i vincoli derivanti dai loro svantaggi permanenti.

Or. en

Emendamento 209
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto iv
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) rafforzare le infrastrutture critiche orientando gli investimenti verso la cibersicurezza mediante sistemi di comunicazione sicuri, tecnologie di sorveglianza e sistemi di rilevamento delle

	minacce; hub di trasporto per rapidi spostamenti di persone e merci, assicurando nel contempo una veloce attivazione di servizi di emergenza, evacuazioni mediche e distribuzione di forniture essenziali; edifici pubblici resilienti e ripari che in tempo di pace possono fungere da strutture culturali, educative e sportive quali stadi, mentre in tempi di guerra possono proteggere le persone e assumere la funzione di centri di comando; così come altri settori correlati contribuirebbero alla preparazione europea agli scenari di guerra. Tali misure contribuiscono ad aumentare la resilienza, a mantenere la continuità dei servizi essenziali e a migliorare la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 210
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;	vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme ***con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo demografico equilibrato tra aree urbane e rurali***;

Or. en

Emendamento 211
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano, Dario Tamburrano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v

Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e le relative riforme;	vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili a emissioni zero e*** a prezzi accessibili e le relative riforme;

Or. en

Emendamento 212
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	vii) promuovere l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).*

Or. en

Motivazione

La modifica serve a definire il concetto di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

Emendamento 213
Sabrina Repp, Matthias Ecke, Klára Dobrev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a	vii) promuovere l'accesso ad alloggi a

prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	prezzi accessibili;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria in quanto le riforme sono poco chiare e difficili da misurare

Emendamento 214
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto v
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto vii

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e le relative riforme***;	vii) promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili;

Or. en

Emendamento 215
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) alla lettera e), primo comma, ***è aggiunto il punto iii) seguente***:	vi) alla lettera e), primo comma, ***sono aggiunti i punti iii), iv), v) e vi) seguenti***:

Or. en

Emendamento 216
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi – parte introduttiva

Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) alla lettera e), primo comma, ***è aggiunto il punto iii) seguente***:	vi) alla lettera e), primo comma, ***sono aggiunti i punti iii) e iv) seguenti***:
	iv) garantire la sicurezza e la protezione civili, anche sviluppando infrastrutture a duplice uso o di difesa in tutti i tipi di territori;

Or. en

Emendamento 217
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
vi) alla lettera e), primo comma, ***è aggiunto il punto iii) seguente***:	vi) alla lettera e), primo comma, ***sono aggiunti i punti iii) e iii bis) seguenti***:

Or. en

Emendamento 218
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i ***tipi di*** territori;	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i territori***, prestando particolare attenzione a quelli maggiormente colpiti dallo spopolamento,***

	comprese le zone rurali e le regioni ultraperiferiche;

Or. en

Emendamento 219
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme in tutti i tipi di territori***;	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi ***sostenibili e*** a prezzi accessibili; *(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).*

Or. en

Motivazione

La modifica serve a definire il concetto di edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili nella promozione dello sviluppo territoriale integrato

Emendamento 220
Sabrina Repp, Matthias Ecke, Klára Dobrev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme*** in tutti i tipi di territori;	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria in quanto le riforme sono poco chiare e difficili da misurare.

Emendamento 221
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili ***e l'elaborazione delle relative riforme*** in tutti i tipi di territori;	iii) promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori;

Or. en

Emendamento 222
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) garantire l'accesso ai servizi pubblici, compresi l'istruzione e la sanità, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni in declino demografico, per garantire che i cittadini abbiano il diritto effettivo di soggiornare nel luogo che chiamano casa;

Or. en

Emendamento 223

Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii bis) garantire la sicurezza e la protezione civili, anche sviluppando infrastrutture a duplice uso o di difesa in tutti i tipi di territori;

Or. en

Emendamento 224
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii ter) promuovere strategie per affrontare lo spopolamento e sostenere il rinnovamento demografico, in particolare nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 225
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iii quater) incoraggiare l'imprenditorialità, sostenere le imprese

locali e attuare incentivi economici volti ad attrarre e trattenere la popolazione nelle zone spopolate o nelle zone a rischio di spopolamento;

Or. en

Emendamento 226
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sabrina Repp, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vi bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) iii bis) garantire infrastrutture di preparazione civile e resilienza in tutti i tipi di territori;
	(All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), è aggiunto il nuovo punto iv). Questa modifica dovrebbe essere adattata di conseguenza all'allegato 1 (tabella) come nuova lettera f) bis.

Or. en

Emendamento 227
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Ove opportuno le operazioni sostenute	

nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.";

Or. en

Emendamento 228
Klara Dostalova

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.";	

Or. en

Emendamento 229
Mimmo Lucano, Ilaria Salis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
vii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:	***soppresso***
"Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.";	

Or. en

Emendamento 230
Dan Barna, Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui

alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.;	alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 ***e rispettano le esenzioni e i requisiti previsti dal programma europeo per l'industria della difesa, dallo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa e da altre normative europee e nazionali specifiche***.;

Or. en

Emendamento 231
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.;	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. ***In caso di sostegno ai corridoi di mobilità***

militare non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/1058.

Or. en

Emendamento 232
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.;	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. ***In caso di sostegno ai corridoi di mobilità militare non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/1058***;

Or. en

Emendamento 233
Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.;	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]***, introducendo la possibilità di finanziare lo sviluppo di nuovi corridoi***. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi ***o nuovi corridoi*** rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Or. en

Emendamento 234
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii)***, che promuovono la mobilità militare***, si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di

2, del regolamento (UE) 2021/1153.	esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Or. en

Emendamento 235
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.	Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii)***, che promuovono la mobilità militare***, si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Or. en

Emendamento 236
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dan Barna, Elsi Katainen, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute	Ove opportuno le operazioni sostenute

nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute ***che fanno parte di tali corridoi*** rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.	nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano principalmente su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che tutte le operazioni di mobilità militare, anche se non si concentrano principalmente sui corridoi prioritari di mobilità militare, siano conformi ai requisiti per le infrastrutture a duplice uso.

Emendamento 237
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove opportuno le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano ***principalmente*** su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di	Le operazioni sostenute nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui alla lettera c), punto iii), si concentrano su uno o più dei quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE individuati dagli Stati membri nell'allegato II dei requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE, adottato dal Consiglio il [18 marzo 2025 con riferimento ST 6728/25 ADD1]. Le operazioni sostenute che fanno parte di tali corridoi rispettano i requisiti infrastrutturali stabiliti negli atti di esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo

esecuzione basati sull'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.	2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantirebbe una definizione più efficiente delle priorità di suddetto obiettivo specifico finalizzato ai 4 corridoi prioritari di mobilità militare.

Emendamento 238
Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	le operazioni sostenute nell'ambito degli obiettivi specifici di cui alla lettera b), punto xi), lettera d), punto vii) e lettera e), punto iii) conseguono l'obiettivo del 30 % di nuovi alloggi a prezzi accessibili per il gruppo a basso reddito e del 30 % per il gruppo a medio reddito;

Or. en

Emendamento 239
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci, Mimmo Lucano
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vii bis) è inserito il seguente comma:
	Il sostegno nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), lettera b), punto xi),

lettera b), punto xii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), è concesso solo se le operazioni finanziate rispettano in modo dimostrabile tutte le pertinenti norme e normative ambientali dell'Unione e nazionali, compreso il principio "non arrecare un danno significativo" a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, a tutti e sei gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento. L'autorità di gestione garantisce una verifica rigorosa di tale conformità per tutte le operazioni sostenute nell'ambito di tali obiettivi specifici.

Or. en

Emendamento 240
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vii bis) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
	"le operazioni sostenute nell'ambito degli obiettivi specifici di cui alla lettera c), punto iii) e lettera a), punto vii), sono ritenute compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 651/2014."

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a prevedere deroghe alla procedura di notifica degli aiuti di Stato per

gli investimenti del FESR nel settore della difesa a norma del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC).

Emendamento 241
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	
**** Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del***	

24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).";

(L'emendamento riguarda 2 commi, pertanto dovrebbero essere previsti 2 emendamenti)

Or. en

Emendamento 242
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) al paragrafo 1 bis, ***il primo comma e*** il secondo comma ***sono sostituiti*** dai seguenti:	b) al paragrafo 1 bis, il secondo comma ***è sostituito*** dai seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina la soglia del 20 % della dotazione nazionale iniziale del FESR per la STEP.

Emendamento 243
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza del precedente volto a ripristinare il testo attuale (con una soglia del 20 %).

Emendamento 245
Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 1058/2021
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico ***e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR***.

Or. en

Emendamento 246
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 247
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare di discriminare gli obiettivi originari della politica di coesione a favore di quelli nuovi.

Emendamento 248
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il ***30*** % della dotazione a tali priorità come stabilito nella	La Commissione versa il ***35*** % della dotazione a tali priorità come stabilito nella

decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro ***60*** giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro ***30*** giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Emendamento 249
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
**** Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 250
Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) all'articolo 3, paragrafo 1 bis, dopo il settimo comma è aggiunto il nuovo comma seguente:
	Tali investimenti mirati nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punti vi), vii), lettera b), punto ix) e lettera c), punto iii) sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 251
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Ai fini di una delle priorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri organizzano e attuano un partenariato e una consultazione globali conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico, nel pieno rispetto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 252

Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) Ogni progetto selezionato nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento è conforme ai principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e alle condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 253
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è inserito il paragrafo 1 ***quater*** seguente:	c) è inserito il paragrafo 1 ***bis*** seguente:

Or. en

Emendamento 254
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. ***Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), sono limitate a un massimo combinato del 5 % della dotazione nazionale iniziale del FESR e del Fondo di coesione***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una soglia del 5 % sugli obiettivi specifici relativi alla difesa, al duplice uso e alla mobilità militare

Emendamento 255
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1***, lettera a), punto vii)***, lettera b), punti v), xi) e xii)***, lettera c), punto iii), lettera d), punto*** vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v), xi), xii) ***e*** vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico ***e sono soggette a un limite massimo del 3 % della dotazione nazionale iniziale del FESR e del Fondo di coesione***.

Or. en

Emendamento 256
Jacek Protas, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. ***Il sostegno nell'ambito di tali priorità è fornito esclusivamente sotto forma di sovvenzioni.***

Or. pl

Emendamento 257
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), ***punto*** vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), ***punti vi) e*** vii),lettera b), punti v), ***ix) e*** xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), sono programmate nell'ambito ***di una o più*** delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Or. en

Emendamento 258
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iii bis)***, sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Or. en

Emendamento 259
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii)***, iv), v) e vi)***, sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Or. en

Emendamento 260
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iv)***, sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Or. en

Emendamento 261
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Matthias Ecke, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.	Le risorse nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iv)***, sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico. *(Questa modifica deve essere tradotta di conseguenza nell'allegato I, tabella 1.)*

Or. en

(Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), nuovo punto iv) in linea con l'emendamento 17)

Emendamento 262

Raquel García Hermida-Van Der Walle, Sandro Gozi, Elsi Katainen, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, e all'articolo 82 del regolamento (UE) 2021/1060, le autorità di gestione non sono tenute a rendere pubbliche le informazioni che ritengono possano minacciare gli interessi di sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri per operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 263
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della	***soppresso***

Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare di discriminare gli obiettivi originari della politica di coesione a favore di quelli nuovi.

Emendamento 264
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 ***o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio***. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Emendamento 265
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione ***a tali priorità*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione ***agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v), xi) e xii), lettera d), punto vii) e lettera e), punto iii)*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene il prefinanziamento del 30 % per tutte le nuove priorità, ad eccezione di quelle relative alla difesa/duplice uso e alla mobilità militare.

Emendamento 266
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento

eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma ***sia presentata*** alla Commissione entro il 31 ***dicembre 2025***. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che ***e nella misura in cui*** la modifica del programma ***o l'impegno iniziale o il rafforzamento di tali priorità siano presentate*** alla Commissione entro il 31 ***marzo 2026***. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Motivazione

Questa clausola è intesa a garantire la parità di trattamento degli stanziamenti di finanziamento chiarendo che i benefici del prefinanziamento non si limitano ai nuovi progetti programmati entro il periodo di tempo pertinente, bensì si estendono anche ai fondi supplementari successivamente assegnati alle priorità esistenti. Senza questo chiarimento, i primi soggetti ("primi arrivati") che hanno già impegnato risorse potrebbero essere penalizzati rispetto a chi programma i fondi in un secondo momento, compromettendo così l'equità del meccanismo di finanziamento.

Emendamento 267
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 ***o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059***. Tale

programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un chiarimento tecnico inerente alle disposizioni relative all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

Emendamento 268
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 ***o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059***. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Emendamento 269
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	La Commissione versa il 30 % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 ***o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059***. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Emendamento 270
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione versa il ***30*** % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi	La Commissione versa il ***35*** % della dotazione a tali priorità come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi

1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro ***60*** giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.	1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Il versamento è effettuato entro ***30*** giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Or. en

Emendamento 271
Raffaele Topo, Antonio Decaro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 ter – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Con riferimento alle priorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii) e lettera c), punto iii), si escludano dalla rimodulazione dei fondi di coesione gli Stati membri le cui regioni non abbiano registrato - per almeno tre anni consecutivi - un incremento del PIL pro capite pari o superiore alla media nazionale.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto mira a garantire che i fondi di coesione vengano allocati in modo strategico, sostenendo le regioni meno sviluppate per priorità di sviluppo economico, come infrastrutture di base e crescita produttiva. Le regioni con un PIL inferiore alla media nazionale continueranno a ricevere fondi per altre priorità, promuovendo così il miglioramento delle loro condizioni economiche. Questo approccio assicura che i fondi siano destinati in modo mirato alle esigenze specifiche di ciascun territorio.

Emendamento 272
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.	Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR ***o del Fondo di coesione*** e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Or. en

Emendamento 273
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.	Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR ***o del Fondo di coesione*** e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Or. en

Emendamento 274
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per preservare l'obiettivo della politica di coesione ed evitare di ridurre l'importo totale degli investimenti nelle regioni a causa della mancanza di cofinanziamento.

Emendamento 275
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 276
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al ***100 %.***;	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al***:***; ***a) 90 % per le regioni meno sviluppate***; ***b) 75 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;*** ***c) 60 % per le regioni in transizione;*** ***d) 50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;*** ***e) 40 % per le regioni più sviluppate.*** *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Un tasso di finanziamento dell'UE più elevato riduce la pressione sui bilanci nazionali, ma riduce il volume complessivo degli investimenti eliminando l'effetto leva dei finanziamenti per la coesione e sostiene in modo sproporzionato le regioni più sviluppate. Il cofinanziamento mediante attori pubblici e privati è un principio importante, che sostiene la titolarità e una spesa efficiente ed efficace. La presente proposta aumenta invece di 5 punti percentuali l'attuale tasso di cofinanziamento a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento 277
Jacek Protas, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo ***è pari al 100 %.***	In deroga all'articolo 112***, paragrafi 3 e 4,*** del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo ***aumenta del 100 % rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile di cui sopra e non è superiore al 100 %***; ***un aumento del cofinanziamento nell'ambito delle suddette priorità non richiede una diminuzione del cofinanziamento nell'ambito delle restanti priorità del programma al fine di equilibrare il livello di cofinanziamento a livello di programma.***

Or. pl

Emendamento 278
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, ***il*** tasso massimo di cofinanziamento ***per le priorità dedicate***	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, ***le autorità di gestione possono richiedere in via eccezionale un***

stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.	tasso massimo di cofinanziamento pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 279
Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v)***, xi)*** e xii), lettera c), punto iii)***, lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii)***, del presente articolo è pari al 100 %.	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v) e xii), lettera c), punto iii), del presente articolo è pari al 100 % ***per le autorità pubbliche, le piccole e medie imprese, le aziende a conduzione familiare e gli imprenditori individuali nelle regioni meno sviluppate e in transizione***.

Or. en

Emendamento 280
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento	In deroga all'articolo 112 del regolamento

(UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente articolo è pari al 100 %.

(UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii)***, iv), v) e vi)***, del presente articolo è pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 281
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.	In deroga all'articolo 112***, paragrafi 3 e 4,*** del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 282
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di

cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente articolo è pari al 100 %.	cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iii bis)***, del presente articolo è pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 283
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente articolo è pari al 100 %.	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iv)***, del presente articolo è pari al 100 %.

Or. en

Emendamento 284
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 7 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di	In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di

cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1***, lettera a), punto vii)***, lettera b), punti v), xi) e xii)***, lettera c), punto iii)***, lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.	cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v), xi) e xii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo è pari al 100 %.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene tassi di finanziamento massimi del 100 % per tutte le nuove priorità, ad eccezione di quelle relative alla difesa/duplice uso e alla mobilità militare.

Emendamento 285
Marcos Ros Sempere, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Eventuali modifiche del programma o trasferimenti di importi non pregiudicano l'applicazione delle misure adottate a norma del regolamento (UE) 2020/2092 né la conformità dei pertinenti programmi alle condizioni abilitanti orizzontali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060. Gli importi sospesi a norma del regolamento (UE) 2020/2092 o trattenuti sulla base delle condizioni abilitanti orizzontali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 non dovrebbero essere soggetti a modifiche del programma o a trasferimenti.

Or. en

Motivazione

Attualmente già esiste la possibilità per gli Stati membri di modificare i programmi o trasferire importi a norma degli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2021/1060. Poiché il riesame intermedio deroga al regolamento (UE) 2021/1060, in tale contesto devono essere

sollevate altre questioni di fondamentale importanza. Il legislatore non può prevedere né giustificare che gli Stati membri possano modificare i programmi o gli importi dei trasferimenti trattenuti sulla base delle condizioni abilitanti orizzontali a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060.

Emendamento 286
Sandro Gozi, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga all'articolo 24, paragrafo 5, i trasferimenti per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui al primo comma affinché una successiva modifica del programma sia considerata non sostanziale;

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si giustifica la necessità di esonerare le autorità di gestione che trasferiscono fondi a nuove priorità strategiche da oneri amministrativi sproporzionati qualora decidano di adottare un adeguamento limitato ai programmi in una fase successiva. In tal senso, i trasferimenti effettuati nell'ambito del riesame intermedio sono considerati non sostanziali.

Emendamento 287
Sandro Gozi, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
	"3 bis) I fondi stanziati nell'ambito delle priorità specifiche adottate in una decisione di approvazione del programma per sostenere gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato."

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per garantire la conformità delle modifiche ai programmi adottate in seguito al riesame intermedio con le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 288
Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) Gli aiuti concessi nell'ambito degli assi prioritari specifici adottati in una decisione di approvazione del programma a sostegno degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, sono compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato.

Or. en

Emendamento 289
Sabrina Repp, Matthias Ecke, Klára Dobrev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) contribuiscono all'attuazione delle riforme.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria in quanto le riforme sono poco chiare e difficili da misurare.

Emendamento 290
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) contribuiscono all'attuazione delle riforme.	d) contribuiscono all'attuazione delle riforme***, a condizione che i costi relativi siano definiti con precisione, direttamente collegati all'attuazione di investimenti specifici finanziati dai fondi, e che il modello di finanziamento applicato garantisca la trasparenza, la tracciabilità e la giustificazione delle spese***.

Or. en

Emendamento 291
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera e
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) contribuiscono all'attuazione delle riforme.	d) contribuiscono all'attuazione delle riforme. ***Ai fini dell'applicazione uniforme del presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i criteri di ammissibilità dei progetti che contribuiscono all'attuazione delle riforme.*** *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro e coerente quali azioni preparatorie per le riforme sono ammissibili al finanziamento.

Emendamento 292
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) f) è aggiunto il nuovo paragrafo 5: ***"(5) In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), agli articoli 74, 79 e 82 del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, lo Stato membro non è tenuto a fornire informazioni qualora la divulgazione non sia consentita sulla base di obblighi previsti dal diritto***

nazionale o sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato, in particolare per lavori, forniture o servizi sensibili che richiedono livelli estremamente elevati di riservatezza. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l'operazione interessata per il sostegno. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle verifiche e agli audit.

I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, qualora l'esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l'organizzazione di un evento o di un'attività di comunicazione sia esclusa per motivi di sicurezza e ordine pubblico a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.";

Or. en

Emendamento 293
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) è aggiunto un nuovo paragrafo 4 bis:
	"4 bis) In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), agli articoli 74, 79 e 82 del regolamento (UE) 2021/1060, per le

operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, lo Stato membro non è tenuto a fornire informazioni qualora la divulgazione non sia consentita sulla base di obblighi previsti dal diritto nazionale o sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato, in particolare per lavori, forniture o servizi sensibili che richiedono livelli estremamente elevati di riservatezza. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l'operazione interessata per il sostegno. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle verifiche e agli audit. I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, qualora l'esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l'organizzazione di un evento o di un'attività di comunicazione sia esclusa per motivi di sicurezza e ordine pubblico a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060."

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre clausole di riservatezza per gli investimenti nella difesa in quanto sono rilevanti per il settore e sono utili per gli investimenti nella sicurezza.

Emendamento 294
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 4, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due."	

Or. en

Emendamento 295
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente

articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al ***paragrafo 1***, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), ***del presente*** articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al ***paragrafo 1***, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), ***del presente*** articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.

articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al ***primo comma***, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), ***dell'*** articolo ***3, paragrafo 1***, nonché per gli obiettivi specifici di cui al ***primo comma***, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), ***dell'*** articolo ***3 , paragrafo 1***, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.

Se uno Stato membro soddisfa i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché per gli obiettivi specifici di cui al primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), dell'articolo 3, paragrafo 1, che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell'ambito dello stesso obiettivo politico. La presente disposizione si applica esclusivamente al trasferimento di stanziamenti per gli obiettivi specifici di cui sopra dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

Or. en

Emendamento 296
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due. ***Se uno Stato membro soddisfa i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché per gli obiettivi specifici di cui al primo comma, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), dell'articolo 3, paragrafo 1, che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini***

delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell'ambito dello stesso obiettivo politico. La presente disposizione si applica esclusivamente al trasferimento di stanziamenti per gli obiettivi specifici di cui sopra dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

Or. en

Emendamento 297
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.

Se uno Stato membro intende soddisfare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, che superano le soglie di concentrazione tematica per categoria di regioni, possono essere conteggiati ai fini delle soglie di concentrazione tematica in altre categorie di regioni nell'ambito dello stesso obiettivo politico. La presente disposizione si applica esclusivamente al trasferimento di stanziamenti dalle regioni più sviluppate o dalle regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione non tiene conto degli Stati membri che rispettano i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni. È fondamentale che ciò sia rispecchiato nel riesame intermedio per consentire a tali Stati membri di contribuire alle nuove priorità dell'Unione.

Emendamento 298
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il

periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1***, lettera a), punto vii)***, lettera b), punti v), xi) e xii)***, lettera c), punto iii)***, lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v), xi) e xii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due***, limitatamente alle quote che contribuiscono in modo dimostrabile alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, come verificato dall'autorità di gestione in conformità della metodologia di controllo del clima di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 e agli obiettivi definiti all'articolo 3 del presente regolamento, evitando al contempo il doppio conteggio in caso di combinazione di più flussi di finanziamento***.

Or. en

Motivazione

Contributo dei nuovi obiettivi specifici all'OS 1 e all'OS 2, a condizione che i progetti pertinenti contribuiscano effettivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi (ad esclusione della difesa, del duplice uso e della mobilità militare)

Emendamento 299
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due. ***Allo stesso tempo, gli Stati membri devono garantire che almeno il 75 % degli investimenti conteggiati per l'OS 1 o l'OS 2 nell'ambito della concentrazione tematica siano programmati nell'ambito degli obiettivi specifici del rispettivo obiettivo politico***. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)*

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo la necessità di flessibilità, è opportuno garantire che la concentrazione tematica sia mantenuta in misura sostanziale, poiché le priorità alla base della concentrazione tematica – rafforzamento delle PMI, competitività, innovazione, clima, ambiente e conservazione delle risorse naturali – rimangono altamente pertinenti. Pertanto, l'opzione di riassegnare i fondi dovrebbe essere limitata in modo che le riassegnazioni non comportino di fatto l'abrogazione della concentrazione tematica. Un limite minimo del 75 % degli investimenti "veri OS 1 e OS 2" sembra adeguato.

Emendamento 300
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iii bis)***, del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.

Or. en

Emendamento 301
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.	10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060. Se uno Stato membro presenta una richiesta di modifica di un programma a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, gli importi programmati per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente articolo, nonché per gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vii), lettera b), punti v), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) e ***iv)***, del presente articolo, possono essere conteggiati ai fini degli importi prescritti per l'OS 1 o l'OS 2 oppure suddivisi tra i due.

Or. en

Emendamento 302
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 2 è così modificato:	***soppresso***
i) il primo comma è così modificato:	
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:	
"e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3,	

paragrafo 1, lettera b), punto ix);"

"f) se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI;"

"g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti."

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di ampliare ulteriormente il campo di applicazione del sostegno del FESR, che finora consente finanziamenti alle grandi imprese in casi molto specifici e limitati. L'emendamento sopprime pertanto la nuova disposizione che sposterebbe completamente l'attenzione della politica di coesione dalle PMI alle grandi imprese.

Emendamento 303
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304

Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);	e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix)***, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI***;

Or. en

Emendamento 305
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);	e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix)***, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata***

in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI;

(Questa modifica deve essere riportata nell'allegato I, tabella 1).

Or. en

Motivazione

Lo scopo è quello di preservare il ruolo svolto dalle PMI.

Emendamento 306
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ***punti*** vi) ***e vii)***, o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);	e) se contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici legati all'OS 1 stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ***punto*** vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix);

Or. en

Emendamento 307
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se contribuiscono a un importante	f) se contribuiscono a un importante

progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, ***pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI***;	progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, ***conferendo priorità alle PMI, escludendo qualsiasi progetto legato allo sviluppo, alla produzione o alla promozione di attrezzature militari e di difesa***;

Or. en

Emendamento 308
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Dan Barna, Elsi Katainen, Ľubica Karvašová, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, pur mantenendo una particolare attenzione sulle PMI;	f) se contribuiscono a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della comunicazione C(2021) 8481, pur mantenendo una particolare attenzione ***principalmente*** sulle PMI;

Or. en

Emendamento 309
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) f) è aggiunto il nuovo paragrafo 5:
	"(5) In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), agli articoli 74, 79 e 82 del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, lo Stato membro non è tenuto a fornire informazioni qualora la divulgazione non sia consentita sulla base di obblighi previsti dal diritto nazionale o sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato, in particolare per lavori, forniture o servizi sensibili che richiedono livelli estremamente elevati di riservatezza. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione e il Parlamento europeo prima di selezionare l'operazione interessata per il sostegno. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti della Commissione o del Parlamento europeo di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni in relazione alle verifiche e agli audit.
	I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii), e lettera c), punto iii), del presente regolamento, qualora l'esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l'organizzazione di un evento o di un'attività di comunicazione sia esclusa per motivi di sicurezza e ordine pubblico a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.";
	Or. en

Emendamento 310
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti.	g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti***, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI***.

Or. en

Emendamento 311
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – primo comma – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti***."***;	g) se facilitano l'adeguamento industriale legato alla decarbonizzazione dei processi produttivi e dei prodotti***, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI***;

Or. en

Emendamento 312
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 3
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) solo se l'investimento produttivo in imprese diverse dalle PMI è situato in regioni meno sviluppate, in regioni in transizione quali definite all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 o in territori coperti da un piano territoriale per una transizione giusta approvato conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056.
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame).

Or. en

Motivazione

L'intenzione non è quella di bloccare completamente le grandi imprese, ma di assicurare un sostegno in linea con gli obiettivi di coesione.

Emendamento 313
Andrey Novakov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) g bis) se contribuiscono a progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità a norma del regolamento (UE)

2024/795 o sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune o reciproco (PCI/PMI) o nel piano decennale di sviluppo della rete (TYNDP), a condizione che tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del programma.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta mira ad allineare gli strumenti di finanziamento della politica di coesione alle priorità strategiche della transizione energetica dell'Unione europea, in particolare la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia elettrica di lunga durata, come l'energia idroelettrica tramite pompaggio (PSH). La modifica proposta è pertanto: giuridicamente valida, basata su clausole di ammissibilità e definizioni esistenti; politicamente coerente, in linea con i nuovi strumenti di finanziamento e di etichettatura dell'UE; necessaria a livello pratico, per sbloccare i finanziamenti destinati ai progetti strategici PSH pronti per essere attuati nell'arco della finestra di riprogrammazione.

Emendamento 314
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il secondo comma è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 315
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il secondo comma è ***soppresso***;	ii) il secondo comma è ***sostituito dal seguente:***
	Le imprese beneficiarie di investimenti produttivi, non appartenenti alla categoria delle PMI, sono tenute a dimostrare un comportamento fiscale responsabile e si impegnano a non trasferire le loro attività in paesi terzi, all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE), per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione del sostegno finanziario. Nello stesso periodo, devono essere applicate restrizioni o un divieto temporaneo al pagamento di dividendi e/o all'acquisto di azioni proprie;

Or. en

Emendamento 316
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il secondo comma è ***soppresso***;	ii) il secondo comma ***è sostituito dal seguente:***
	"Le lettere e) e g) si applicano ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tali lettere";

Or. en

Emendamento 317
Sabrina Repp, Matthias Ecke, Hannes Heide, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]*. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria in quanto il trasferimento di fondi verso strumenti non gestiti in base al principio di partenariato compromette il principio di governance della politica di coesione e rappresenta un passo verso la centralizzazione della gestione.

Emendamento 318
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]*****. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.	10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate ***e nel rispetto di un limite massimo vincolante del 3 % delle risorse totali del programma operativo***, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. ***Le operazioni sostenute nell'ambito del presente regolamento rispettano il principio "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Le autorità di gestione garantiscono il rispetto di tale principio nella selezione e nell'attuazione delle operazioni.***

Or. en

Emendamento 319
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]*. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.	10. Oltre a ricorrere alle possibilità previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, con l'accordo delle autorità di gestione interessate ***e dei partner pertinenti***, assegnare risorse del FESR e del Fondo di coesione al comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU affinché siano mobilitate attraverso lo strumento finanziario InvestEU da istituire [all'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio]*. Tali contributi sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 e sono conteggiati ai fini del calcolo dei massimali stabiliti in tale articolo. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all'accordo di contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

Or. en

Emendamento 320
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 5 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oltre alle possibilità previste dall'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.	Oltre alle possibilità previste dall'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060 ***e dimostrino un impatto positivo chiaro e misurabile sull'ecosistema locale delle PMI***.

Or. en

Emendamento 321
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oltre alle possibilità previste dall'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.	Oltre alle possibilità previste dall'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, per i progetti che partecipano direttamente a un importante progetto di comune interesse europeo approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione C(2021) 8481, l'autorità di gestione ***previa approvazione dei partner pertinenti*** può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR purché tali operazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere a), b) e g), del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 322
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) la lettera a) è così modificata:
a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;	"lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari***, ad eccezione delle tecnologie elencate all'articolo 2 del regolamento 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e all'articolo 4, lettera i), del regolamento 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette***;"

Or. en

(02021R1058-20241224)

Emendamento 323
Nora Mebarek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE***, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio di eccellenza quale***	b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2021/1060;

Or. en

Emendamento 324
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio ***di eccellenza quale definito all'***articolo ***2, punto 45)***, del regolamento (UE) ***2021/1060***;	b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio ***di sovranità in forza dell'***articolo ***4, paragrafo 1***, del regolamento (UE) ***2024/795 nell'ambito di un invito a presentare proposte ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consentirebbe investimenti relativi alla decarbonizzazione dell'industria (attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE), ma solo quelli a cui è stato assegnato un marchio di sovranità e che contribuiscono agli obiettivi STEP.

Emendamento 325
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio ***di eccellenza quale definito all'***articolo ***2, punto 45)***, del regolamento (UE) ***2021/1060***;	b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, ad eccezione di quelli cui è stato assegnato un marchio ***di sovranità in forza dell'***articolo ***4, paragrafo 1***, del regolamento (UE) ***2024/795 nell'ambito di un invito a presentare proposte ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consentirebbe comunque investimenti relativi alla decarbonizzazione dell'industria (attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE), ma solo quelli a cui è stato assegnato un marchio di sovranità.

Emendamento 326
Sandro Gozi, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) la lettera e) è così modificata:
	e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche, negli aeroporti militari o a duplice uso se contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii), modificato o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
	i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; oppure
	ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del

traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la promozione della mobilità militare dovrebbe includere l'ammissibilità degli investimenti negli aeroporti militari o negli aeroporti a duplice uso, qualora gli investimenti in tale infrastruttura contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera c), punto iii), sulla mobilità militare. Tale chiarimento non si applica agli investimenti in infrastrutture aeroportuali nelle regioni ultraperiferiche, che restano ammissibili al finanziamento a titolo del FESR e del Fondo di coesione in conformità delle disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2021/1058.

Emendamento 327
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera h) è aggiunto il punto iv) seguente:	***soppresso***
"iv) gli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina la possibilità proposta di sostenere i progetti di decarbonizzazione relativi ai combustibili fossili.

Emendamento 328

Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera h) è aggiunto il punto iv) seguente:	***soppresso***
"iv) gli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	

Or. en

Emendamento 329
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) alla lettera h) è aggiunto il punto iv) seguente:	***soppresso***
"iv) gli investimenti in operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795 in un invito a presentare proposte a norma del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.";	

Or. en

Motivazione

I progetti relativi ai combustibili fossili non dovrebbero essere sostenuti.

Emendamento 330
Sandro Gozi, Ľubica Karvašová, Dan Barna, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) è aggiunta la seguente lettera h bis):
	h bis) I criteri di ammissibilità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/697 si applicano al sostegno fornito nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vii).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è giustificato dalla necessità di garantire che il sostegno alle industrie della difesa fornisca il massimo valore aggiunto europeo possibile, promuovendo nel contempo lo sviluppo regionale. A tale scopo, i finanziamenti indirizzati alle industrie della difesa sono destinati esclusivamente ai soggetti giuridici che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento sul Fondo europeo per la difesa.

Emendamento 331
Elena Nevado del Campo, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il

4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, nonché le regioni interessate in modo sostanziale da rischi non convenzionali o ibridi***, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, nonché le regioni interessate in modo sostanziale da rischi non convenzionali o ibridi,*** sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 332
Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come

stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo. ***Le stesse disposizioni si applicano al programma Interreg NEXT Romania - Repubblica di Moldova.***

Or. en

Emendamento 333
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR ***e*** del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato***	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR***,*** del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***.*** Se le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la

membro. Se ***in uno Stato membro*** le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio ***di tale Stato membro***, ***ai programmi in questione si applica*** il prefinanziamento ***aumentato di cui al presente paragrafo***.

Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio, il prefinanziamento ***sarà versato proporzionalmente alla popolazione di tali regioni***.

Or. en

Emendamento 334
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, o con le frontiere sudorientali dell'Unione europea***, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina ***o con le frontiere sudorientali dell'Unione europea*** sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 335
Dragoş Benea, Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR ***e*** del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR***,*** del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse ***o sostenute dal FESR o dall'FSE+*** unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 336
Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con ***la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con ***la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina*** sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con ***i paesi terzi alle frontiere nord-orientali e sud-orientali***, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con ***i paesi terzi alle frontiere nord-orientali e sud-orientali*** sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. el

Emendamento 337
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 338
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Klára Dobrev, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR e del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato

programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Emendamento mirato a includere il Fondo per una transizione giusta.

Emendamento 339
Şerban Dimitrie Sturdza, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR ***e*** del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR***,*** del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 340
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR ***e*** del Fondo di coesione come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.	Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum il 4,5 % del sostegno totale a carico del FESR***,*** del Fondo di coesione ***e del JTF*** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento una tantum è aumentata al 9,5 % per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l'intero territorio dello Stato membro. Se in uno Stato membro le regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro, ai programmi in questione si applica il prefinanziamento aumentato di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 341
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al	***soppresso***

primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 342
Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Inoltre, ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma:*** ***a. riassegnazioni dall'FSE+ a una o più***

priorità specifiche di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;

b. riassegnazioni dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;

c. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento o dal FSE+ a priorità specifiche di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057 o dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvata nelle modifiche dei programmi prima del riesame intermedio;

d. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:

a) risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

Or. en

Emendamento 343
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Inoltre, ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma: a. riassegnazioni dall'FSE+ a una o più priorità specifiche di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio; b. riassegnazioni dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;*** ***c. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente***

regolamento approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025. Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo: a) risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056; b) finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060; c) le risorse riassegnate a una o più priorità specifiche stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali conformemente all'articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1067 o nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x).

Or. en

Emendamento 344
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma

sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Ai fini della soglia del 5 % sono conteggiate anche le riassegnazioni a una o più priorità specifiche stabilite a norma degli articoli 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057, o istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa sostenute dall'FSE+ o dal JTF, o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056. Inoltre, anche le riassegnazioni a priorità specifiche istituite nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi) e lettera b), punto ix) del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio, rientrano nella soglia del 5 %. Anche le riassegnazioni di risorse finanziarie a priorità istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025, rientrano nella soglia del 5 %. Inoltre, come ulteriore incentivo per gli Stati membri, la riassegnazione a qualsiasi strumento di gestione centralizzata e concorrente che sia in linea con le priorità nazionali è inclusa nel requisito minimo delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate.***
	Or. en

Emendamento 345
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Nella soglia del 10 % devono essere prese in considerazione anche le riassegnazioni a una o più priorità specifiche stabilite a norma degli articoli 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 o istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa sostenuta dal FSE+ o dal FOI, o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056. Inoltre, le riassegnazioni alle priorità dedicate agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento, approvate nelle modifiche del programma prima della revisione intermedia, saranno prese in considerazione nel calcolo della soglia del 10 %. Nel calcolo della soglia del 10 % si tiene conto anche delle riassegnazioni di risorse finanziarie alle priorità stabilite per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), approvate nel contesto delle modifiche al programma dal 1º gennaio 2025.***

Or. fr

Emendamento 346
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del ***rispettivo fondo ad eccezione dell'assistenza tecnica del*** programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Ai fini della soglia del 5 % sono conteggiate anche le riassegnazioni a una o più priorità specifiche stabilite a norma degli articoli 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057, o istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa sostenute dall'FSE+ o dal JTF, o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056. Inoltre, anche le riassegnazioni a priorità specifiche istituite nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi) e lettera b), punto ix) del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio, rientrano nella soglia del 5 %. Anche le riassegnazioni di risorse finanziarie a priorità istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1,***

lettera b), punto v), approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025, rientrano nella soglia del 5 %.

Or. en

Emendamento 347
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni***, nel 2024 o nell'ambito delle stesse,*** di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 348
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al

primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii), ***iv), v), vi)*** del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 349
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno ***il 15*** % delle risorse finanziarie del ***programma*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno ***l'8*** % delle risorse finanziarie del ***fondo specifico*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. pl

Emendamento 350

Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma ***del FESR o dell'FSE+*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 351
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e),	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e),

punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	***punti*** iii) ***e iv)***, del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 352
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***12*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 353
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 354
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 355

Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 356
Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel

quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. el

Emendamento 357
Aurelijus Veryga, Waldemar Tomaszewski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. lt

Emendamento 358
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si

applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri la cui attuazione ha avuto esito positivo nel presente periodo di programmazione sarebbero indebitamente limitati dall'elevata soglia del 15 %. Una soglia inferiore consentirebbe a tali Stati membri di contribuire altresì alle nuove priorità strategiche dell'Unione.

Emendamento 359
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	Il prefinanziamento aggiuntivo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del ***fondo*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Emendamento 360
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, ai fini della soglia dell'8 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma:
	a. riassegnazioni dall'FSE+ a una o più priorità specifiche di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;
	b. riassegnazioni dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;
	c. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento o dal FSE+ a priorità specifiche di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057 o dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvata nelle modifiche dei programmi prima del riesame intermedio;

d. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 8 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:

a) risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

b) finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060;

c) le risorse riassegnate a una o più priorità specifiche stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali conformemente all'articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1067 o nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x).

Or. en

Emendamento 361
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma:

a. riassegnazioni dall'FSE+ a una o più priorità specifiche di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;

b. riassegnazioni dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;

c. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento o dal FSE+ a priorità specifiche di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057 o dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvata nelle modifiche dei programmi prima del riesame intermedio;

d. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 10 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:

a) risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

Or. en

Emendamento 362
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, ai fini della soglia del 12 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma:
	a. riassegnazioni dall'FSE+ a una o più priorità specifiche di cui agli articoli 12 bis, 12 quater e 12 quinquies del regolamento (UE) 2021/1057 nel contesto del riesame intermedio;
	b. riassegnazioni dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa o istituite per la promozione dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel quadro del riesame intermedio;
	c. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità specifiche per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del presente regolamento o dal FSE+ a priorità specifiche di cui all'articolo 12 bis del regolamento (UE) 2021/1057 o dal JTF a priorità specifiche istituite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa approvata nelle modifiche dei programmi prima del riesame intermedio;
	d. riassegnazioni dal FESR o dal Fondo

di coesione a priorità specifiche istituite nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del presente regolamento approvate nelle modifiche del programma dal 1° gennaio 2025.

Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 12 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:

a) risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre ulteriori riassegnazioni al di sotto della soglia del 15 %.

Emendamento 363
Sandro Gozi, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Ľubica Karvašová, Dan Barna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le risorse riassegnate a una o più priorità specifiche istituite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali conformemente all'articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1057 o nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x) sono escluse dalla base di calcolo di tale soglia.
	Il prefinanziamento supplementare per i programmi riguardanti le regioni ultraperiferiche si applica solo se le riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie sono assegnate a una o più priorità specifiche elencate al primo

comma e la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche è esclusa dalla base di calcolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è giustificato dalla necessità di evitare qualsiasi penalizzazione delle autorità di gestione che si sono avvalse di RESTORE per rispondere a calamità naturali e i cui margini di riassegnazione sono ridotti. Introduce inoltre criteri di ammissibilità più favorevoli per le regioni ultraperiferiche, al fine di agevolare il ricorso alle flessibilità introdotte dal riesame intermedio.

Emendamento 364
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 1– comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro ***derivante da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità di cui al secondo comma*** è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.	Il prefinanziamento dovuto allo Stato membro è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia stata presentata nel 2025.

Or. en

Emendamento 365
Nora Mebarek, Marcos Ros Sempere, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. all'articolo 7 bis, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il nuovo comma seguente:
	Le seguenti risorse non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo equivalente al 12 % delle risorse finanziarie del programma di cui al secondo comma del presente paragrafo:
	a) finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060;
	b) le risorse riassegnate a una o più priorità specifiche stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali conformemente all'articolo 12 ter del regolamento (UE) 2021/1067 o nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x).

Or. en

Emendamento 366
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma	***soppresso***

che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 367
Dragoş Benea, Andi Cristea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente*** regolamento ***nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma.***
	Per tali programmi, qualora il regolamento ***(UE) 2021/1060 stabilisca il termine ultimo ai fini dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, degli obblighi di gestione finanziaria, di rendicontazione e di***

valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo**. **Inoltre, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per tali programmi l'esercizio contabile finale è il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Emendamento 368
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese***,** ***il rimborso dei costi*** e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica ***unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica ***a tutti i programmi del FESR, del Fondo di coesione e del JTF***.

Or. en

Emendamento 369
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese***,*** ***il rimborso dei costi*** e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***.
	Per tali programmi, qualora il regolamento (UE) 2021/1060, o i regolamenti specifici dei fondi, stabilisca il termine ultimo ai fini dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, degli obblighi di gestione finanziaria, di rendicontazione e di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per tali programmi l'esercizio contabile finale è il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Emendamento 370
Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese***, il rimborso dei costi*** e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***.
	Per tali programmi, qualora il regolamento (UE) 2021/1060, o i regolamenti specifici dei fondi, stabilisca il termine ultimo ai fini dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, degli obblighi di gestione finanziaria, di rendicontazione e di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per tali programmi l'esercizio contabile finale è il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Emendamento 371
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese***, il rimborso dei costi*** e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***.
	Per tali programmi, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca il termine ultimo ai fini dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, degli obblighi di gestione finanziaria, di rendicontazione e di valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell'anno successivo. Inoltre, in deroga all'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, per tali programmi l'esercizio contabile finale è il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Emendamento 372
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,*** paragrafo 1, ***lettera a)***, ***punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento*** nel quadro del riesame intermedio.	regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***come indicato al*** paragrafo 1, ***secondo comma***, nel quadro del riesame intermedio.

Or. fr

Emendamento 373
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese***,*** ***il rimborso dei costi*** e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060***, o del regolamento specifico del fondo***, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma ***del FESR o dell'FSE+*** a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***.

Or. en

Emendamento 374
Raúl de la Hoz Quintano, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii), ***iv, v), vi),*** del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 375
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese,	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese,

il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iv)***, del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 376
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***12*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 377
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 378
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31

dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 379
Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. el

Emendamento 380
Aurelijus Veryga, Waldemar Tomaszewski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. lt

Emendamento 381
Jan Farský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate

modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri la cui attuazione ha avuto esito positivo nel presente periodo di programmazione sarebbero indebitamente limitati dall'elevata soglia del 15 %. Una soglia inferiore consentirebbe a tali Stati membri di contribuire altresì alle nuove priorità strategiche dell'Unione.

Emendamento 382
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 383
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del ***programma*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.	2. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la scadenza del termine per l'ammissibilità delle spese, il rimborso dei costi e il disimpegno è il 31 dicembre 2030. Tale deroga si applica unicamente se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del ***fondo*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 384
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce un termine ultimo ai fini dell'applicazione del quadro di

riferimento dell'efficacia dell'attuazione, degli obblighi di gestione finanziaria, delle relazioni o della valutazione, a tali programmi si applica la stessa data dell'anno successivo. Inoltre, in deroga all'articolo 2, paragrafo 29 del regolamento (UE) 2021/1060, per suddetti programmi, l'esercizio contabile è il periodo compreso tra il 1° luglio 2030 e il 30 giugno 2031.

Or. en

Motivazione

La proroga di un anno del periodo di attuazione ha conseguenze su altre disposizioni con scadenze nel 2029. Anche questi termini devono essere adeguati di conseguenza.

Emendamento 385
Sabrina Repp, Hannes Heide, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per preservare l'orientamento tematico della politica di coesione di cui all'articolo 174 TFUE.

Emendamento 386
Raquel García Hermida-Van Der Walle, Ľubica Karvašová, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.	3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060***, previa consultazione con le autorità di gestione,*** gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione ***fino al 5 %*** delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 387
Christian Doleschal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.	3. Nelle richieste di modifica dei programmi in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 gli Stati membri possono chiedere la riassegnazione delle risorse del FESR programmate nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" all'iniziativa urbana europea e agli strumenti per gli investimenti in materia di innovazione interregionale di cui, rispettivamente, all'articolo ***10, all'articolo*** 12 e all'articolo 13 del presente regolamento. Le risorse riassegnate sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato. Tali riassegnazioni non costituiscono trasferimenti ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 388
Ľubica Karvašová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualsiasi riassegnazione di risorse già programmate a forme di sviluppo territoriale integrato a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060 è effettuata unicamente con il consenso degli enti locali e regionali interessati.

Or. en

Motivazione

Tale restrizione è necessaria per mantenere gli impegni assunti nei confronti delle strategie

territoriali sviluppate in partenariato con gli enti locali e regionali e le parti interessate, oltre che per garantire la coerenza con i principi di coesione territoriale e governance multilivello.

Emendamento 389
Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al ***100*** %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al***:***
	a) 95 % per le regioni meno sviluppate;
	b) 80 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;
	c) 70 % per le regioni in transizione;

d) 60 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;

e) 50 % per le regioni più sviluppate.

Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Un tasso di finanziamento dell'UE più elevato riduce la pressione sui bilanci nazionali, ma riduce il volume complessivo degli investimenti eliminando l'effetto leva dei finanziamenti per la coesione e sostiene in modo sproporzionato le regioni più sviluppate. Il cofinanziamento mediante attori pubblici e privati è un principio importante, che sostiene la titolarità e una spesa efficiente ed efficace. La presente proposta aumenta invece di 10 punti percentuali l'attuale tasso di cofinanziamento a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 per via della situazione eccezionale di tali regioni.

Emendamento 390
Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. ***La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.***	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 391
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del	4. In deroga all'articolo 112 del

regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica ***unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025***.	regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, o con le frontiere sudorientali dell'Unione europea*** è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica ***a tutti i programmi del FESR, del Fondo di coesione e del JTF***.

Or. en

Emendamento 392
Dan Barna, Ľubica Karvašová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %

Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	***per le autorità pubbliche, le piccole e medie imprese, le imprese familiari e gli imprenditori individuali nelle regioni meno sviluppate e in transizione***. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. ***Le stesse disposizioni si applicano al programma Interreg NEXT Romania - Repubblica di Moldova.***

Or. en

Emendamento 393
Dan-Ştefan Motreanu, Daniel Buda, Gheorghe Falcă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non

si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 394
Şerban Dimitrie Sturdza

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di

almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 395
Andrzej Buła, Jacek Protas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno ***il 15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente***	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno ***l'8*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 396
Denis Nesci, Antonella Sberna, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112***, paragrafi 3 e 4,*** del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano

l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 397
Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,*** paragrafo 1, ***lettera a)***, ***punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente***	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10 %*** delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***come indicato al*** paragrafo 1, ***secondo comma***, nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31

regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	dicembre 2025.

Or. fr

Emendamento 398
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate ***stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma ***del FESR o dell'FSE+*** a una o più priorità dedicate ***di cui al paragrafo 1, secondo comma***, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 399
Elena Nevado del Campo, Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina***, e le regioni interessate in modo sostanziale da rischi non convenzionali o ibridi,*** è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 15 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 400
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del ***programma*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del ***rispettivo fondo ad eccezione dell'assistenza tecnica*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 401
Waldemar Tomaszewski, Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punto*** iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), ***punti*** iii) ***e iv)***, del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 402
Marcos Ros Sempere, Dragoş Benea, Nora Mebarek, Sérgio Gonçalves, Andi Cristea, Rosa Serrano Sierra, Sakis Arnaoutoglou, Raffaele Topo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***12*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 403
Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia,	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia,

la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 404
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato

membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 405
Fredis Beleris

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii),	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii),

lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. el

Emendamento 406
Aurelijus Veryga, Waldemar Tomaszewski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***5*** % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. lt

Emendamento 407
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***15*** % delle risorse finanziarie del ***programma*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.	4. In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" che interessano una o più regioni NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina è pari al 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l'intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l'intero territorio di tale Stato membro. La deroga si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il ***10*** % delle risorse finanziarie del ***fondo*** a una o più priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punto iii), del presente regolamento nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la modifica del programma sia presentata entro il 31 dicembre 2025.

Or. en

Emendamento 408
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tali regioni frontaliere richiedono un'attenzione particolare e un sostegno eccezionale, poiché sono spesso in prima linea nel quadro di potenziali conflitti e sono vulnerabili alle minacce esterne, il che rende fondamentale sostenerne la resilienza nel contrastare gli attacchi ibridi, le violazioni delle frontiere esterne dell'UE, le attività terroristiche e la guerra.

Or. en

Emendamento 409
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]***, possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	5. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***il 31.12.2025***, possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 410
Antonella Sberna, Denis Nesci, Francesco Ventola, Giuseppe Milazzo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Oltre alla*** valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	5. ***In linea con la*** valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ***presentare una valutazione o*** ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 411
Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma	5. Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma

dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***due*** mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro ***quattro*** mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Emendamento 412
Jacek Protas, Andrzej Buła

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Oltre alla*** valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ***ripresentare una valutazione complementare e*** le ***relative*** richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.	5. ***Subito dopo aver completato le modifiche risultanti dalla*** valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri, entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento], possono ***presentare*** le richieste di modifica del programma tenendo conto degli obiettivi specifici introdotti dal regolamento (UE) XXXX/XXXX [il presente regolamento]. Si applicano i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. pl

Emendamento 413
Cristina Guarda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina la possibilità di calcoli combinati per gli obiettivi climatici tra i fondi.

Emendamento 414
Sabrina Repp, Hannes Heide, Klára Dobrev, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima di cui	***soppresso***

all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per preservare la resilienza ai cambiamenti climatici.

Emendamento 415
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri che hanno riprogrammato i loro programmi della politica di coesione al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2023/1860 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) hanno altresì il diritto di beneficiare delle flessibilità e degli incentivi finanziari introdotti dal presente riesame intermedio, compresi tassi di cofinanziamento più elevati, prefinanziamenti aggiuntivi e periodi di ammissibilità prolungati, anche in assenza di una riprogrammazione nell'ambito del riesame intermedio, a condizione che le modifiche già adottate corrispondano agli obiettivi e alle priorità

specifici introdotti dal riesame intermedio.

Or. en

Emendamento 416
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le assegnazioni di risorse finanziarie a priorità stabilite per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2021/1058, approvato nel programma, sono conteggiate ai fini della soglia del 15 %. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai fini del presente articolo nel suo complesso.

Or. en

Motivazione

Sebbene alcune nuove priorità sembrino aprire nuovi settori di ammissibilità nell'ambito dei programmi, la gestione sostenibile delle risorse idriche era già preesistente ed è l'unico obiettivo specifico che non è stato introdotto di recente.

Ciò implica che solo lo sforzo finanziario supplementare compiuto nella prossima modifica del programma deve essere conteggiato ai fini della soglia del 15 % e che i programmi che avevano già assegnato una parte significativa delle loro risorse a tali priorità sarebbero, in pratica, penalizzati.

L'emendamento consentirà di tenere conto dei progetti idrici già programmati.

Emendamento 417
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058

Articolo 7 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La Commissione europea deve effettuare una valutazione ex post dell'impatto delle nuove misure sulla politica di coesione e garantire che in futuro le principali modifiche del quadro della politica di coesione siano precedute da un'adeguata valutazione d'impatto[1 bis].
	[1 bis] Parere n. 02/2025 della Corte dei conti europea

Or. en

Emendamento 418
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. le assegnazioni di risorse finanziarie alle priorità stabilite per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto x), del regolamento (UE) 2021/1058 (RESTORE), approvate nel programma, sono conteggiate ai fini della soglia del 15 %. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai fini del presente articolo nel suo complesso.

Or. en

Motivazione

Alcune regioni colpite da calamità naturali hanno già mobilitato risorse molto consistenti per RESTORE, il che a sua volta limita la loro capacità di assegnare finanziamenti aggiuntivi a nuove priorità.

Al fine di garantire che le regioni già colpite da calamità naturali non siano penalizzate rispetto all'obiettivo del 15 %, si chiede che gli importi già assegnati nell'ambito di "RESTORE" dai programmi interessati siano conteggiati ai fini di tale soglia.

Emendamento 419
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 7 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. La Commissione europea fornisce orientamenti adeguati alle autorità di gestione per agevolare l'attuazione delle modifiche dei programmi a seguito degli adeguamenti del riesame intermedio[1 ter] al fine di garantire la loro capacità di trarre vantaggio da tali modifiche.

[1 ter] Parere n. 02/2025 della Corte dei conti europea

Or. en

Emendamento 420
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 12 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può assegnare un marchio di eccellenza alle azioni innovative che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito dell'iniziativa urbana europea e che ne soddisfano i requisiti minimi di qualità ma non possono essere finanziate nell'ambito di tale invito a causa di vincoli	***soppresso***

di bilancio.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per mantenere l'attenzione della politica di coesione sulle zone rurali.

Emendamento 421
Sabrina Repp

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/1058
Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per preservare l'obiettivo fondamentale della politica di coesione.